

ALBERTO FABBRI

*La maternità surrogata nella recente Dichiarazione del Dicastero della Dottrina della Fede e la relazione della dignità umana con i diritti umani. Una questione aperta anche sul fronte civile*

#### ABSTRACT

La recente Dichiarazione sulla dignità umana del Dicastero per la Dottrina della Fede non manca di rimarcare il legame che il valore biblico della dignità intrattiene con la ragione, capace di riconoscere questo principio. Questa feconda connessione con la sponda laica propria degli ordinamenti nazionali e internazionali contribuisce a promuovere un cammino dialogante, e fruttifero, ponendo al centro l'uomo. Sul fronte statale l'ampia discussione tra la dimensione valoriale oggettiva e soggettiva che può assumere la dignità, in un intenso lavoro anche a livello giurisprudenziale, diventa la chiave interpretativa nel regolamentare la pratica, nell'affannosa ricerca di un punto di equilibrio e salvaguardia dei diritti umani, anche di nuovi.

*The recent Declaration on Human Dignity by the Dicastery for the Doctrine of the Faith does not fail to emphasise the link that the biblical value of dignity has with reason, which is capable of recognising this principle. This fruitful connection with the secular side of national and international legal systems helps to promote a path of dialogue, and one that is fruitful, placing man at the centre. On the state front, the wide-ranging discussion between the objective and subjective value dimension that dignity can take on, in an intense work also at a jurisprudential level, becomes the interpretative key in regulating practice, in the arduous search for a point of balance and safeguard of human rights, including new ones.*

#### PAROLE CHIAVE

Maternità surrogata, Dottrina cattolica, Dignità umana, Diritti umani.

#### KEY WORDS

*Surrogacy, Catholic doctrine, Human dignity, Human rights.*



ALBERTO FABBRI\*

*LA MATERNITÀ SURROGATA NELLA RECENTE DICHIARAZIONE  
DEL DICASTERO DELLA DOTTRINA DELLA FEDE E LA  
RELAZIONE DELLA DIGNITÀ UMANA CON I DIRITTI UMANI.  
UNA QUESTIONE APERTA ANCHE SUL FRONTE CIVILE*

SOMMARIO: 1. La maternità surrogata nella dottrina cattolica. Il rilievo assunto nel recente documento della Dicastero per la Dottrina della Fede. 2. Il “presupposto” della dignità umana. 3. Per una relazione tra la centralità della dignità umana e i diritti umani inalienabili. 4. Il concetto di dignità nelle Carte sovranazionali: la Dichiarazione universale per i diritti dell'uomo e la Carte europea dei diritti umani. 5 Iniziative private: la Carta per l'abolizione e la Dichiarazione di Casablanca. 6. Le indicazioni presenti in Costituzione e l'indirizzo giurisprudenziale. 7. Spunti.

**1. La maternità surrogata nella dottrina cattolica. Il rilievo assunto nel recente documento della Dicastero per la Dottrina della Fede**

Il profilo interdisciplinare che gli organizzatori hanno voluto impostare nell'organizzare il Convegno che si è tenuto a novembre 2023 nei locali della Scuola di Scienze politiche dal titolo «GPA Gestazioni per altri Profili interconnessi della cosiddetta maternità surrogata»<sup>1</sup> permette di inserire in questo approfondimento anche la rilevanza che la tematica assume per la dottrina cattolica. Il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede da poco presentato<sup>2</sup> dal titolo *Dignitas infinita*, nel trattare questo aspetto insieme ad altre esperienze in cui la dignità umana viene ad essere oggetto di gravi violazioni, stimola un approfondimento sul tema, anche prendendo come indirizzo i richiami che i redigenti hanno inteso fornire alla dimensione propria dei diritti umani.

---

\* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

<sup>1</sup> Il tema di assoluta attualità coinvolge molteplici profili, tecnico-biologici, psicologici, etico-filosofici, politici e giuridici, profili che sono stati tutti debitamente espressi nei diversi interventi programmati, <https://www.uniurb.it/novita-ed-eventi/5597>.

<sup>2</sup> La presentazione del documento è avvenuta il giorno 8 aprile 2024, il documento è reperibile all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

La presentazione del documento riporta il lungo percorso di affinatura che l'elaborato ha subito, il cui avvio avviene nel 2019, quando si rende manifesta la necessità di redigere un testo «evidenziando l'imprescindibilità del concetto di dignità della persona umana all'interno dell'antropologia cristiana». Il testo ha subito diverse modifiche, almeno quattro fino a maggio del 2023, quando viene sottoposto al vaglio del Papa, il quale chiese di ampliare il perimetro ricognitivo dell'analisi, includendo nel testo alcune tematiche strettamente collegate al tema della dignità. Le indicazioni fornite richiesero una nuova stesura del testo che venne sottoposto al Papa nell'udienza del 25 marzo 2024 per essere approvato e pubblicato.

Il quinquennio che ha impegnato il Dicastero nella redazione del testo ha comportato un continuo lavoro di visura e adattamento nel riuscire ad esprimere il principio della dottrina cristiana in modo chiaro, per attualizzarne l'applicazione nel caso di gravi violazioni. Anche il titolo ha subito profonde modifiche, passando da «Al di là di ogni circostanza» alla scelta di «Dignità infinita», così da riprendere le parole pronunciate da san Giovanni Paolo II nell'Angelus tenuto a Osnabrück del 1950, per indicare in modo più marcato una continuità del magistero papale.

Senza pretesa di esaustività nel riportare i casi in cui la dignità umana diviene oggetto di evidenti soprusi, la parte quarta intitolata «Alcune gravi violazioni della dignità umana», richiama la fattispecie della maternità surrogata, utilizzando una terminologia di stampo civilistico<sup>3</sup>. Il linguaggio impiegato diventa forma di comunicazione immediata della posizione assunta, nel rimarcare una pratica che intende sostituire il processo naturale con una procedura che presenta elementi esterni rispetto alla dimensione sessuale e matrimoniale.

A confronto del documento ecclesiale di riferimento sul tema della procreazione medicalmente assistita, l'Istruzione *Donum vitae*, in cui sono trattate le implicazioni legate alla fecondazione omologa, alla eterologa e alla maternità surrogata, qui la Congregazione ha volutamente circoscritto

---

<sup>3</sup> Le parole riprendono il termine che la legge n. 40 del 2004 utilizza per configurare come reato la fattispecie. Pur inquadrando lo stesso fatto giuridico, l'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede *Donum vitae* 22 febbraio 1987, Parte Seconda, B, 3, AAS 80 (1988) 84-85, ricorre al termine di maternità sostitutiva. L'Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, al n. 54 richiama la pratica dell'"utero in affitto".

il caso alla gestazione per altri, al fine di dare rilievo alla singola fattispecie, anche per i risvolti di stretta attualità, legati ad una sempre maggior diffusione e ad una legalizzazione di questa pratica in diversi paesi.

A fronte di un dibattito pubblico incentrato sulla compatibilità dei nuovi modelli di procreazione con la normativa nazionale e internazionale, sulla base di un diritto alla genitorialità in evidente espansione, il magistero della Chiesa «invita a integrare le nuove scoperte biologiche e tecniche per collocarle in un orizzonte antropologico che ponga al centro il significato della vita umana e della dignità»<sup>4</sup>.

Nel riaffermare che la scienza deve essere intesa «come prezioso servizio al bene integrale della vita e della dignità di ogni essere umano»<sup>5</sup>, la dottrina cattolica usa l'ampia portata e l'intento divulgativo proprio del documento, per confermare la propria posizione contro la pratica della maternità surrogata focalizzando l'attenzione sui soggetti direttamente offesi dalla pratica, unitamente all'azione lesiva che l'atteggiamento genera nelle persone coinvolte, senza tuttavia introdurre novità dottrinali. Per cogliere il grado di annichilimento della dignità umana prodotto dalle singole condotte prospettate, nella presentazione dei casi riportati che a titolo esemplificativo ricoprono l'intero ambito dell'etica sociale, il testo richiama tre livelli a valore decrescente, nei quali la dignità viene ad essere ampiamente compressa, sino al suo annullamento. Nel punto più alto vengono collocate le azioni che vanno «contro la vita stessa», come l'omicidio, il genocidio, l'aborto e naturalmente la pena di morte. Ad un livello più basso per intensità vengono richiamate le «violazioni» dell'integrità della persona umana, come avviene con le mutilazioni e le torture; le condizioni di vita subumane, la prostituzione e il mercato delle donne e dei giovani vengono annoverate come ulteriori forme di «offesa» alla dignità umana, in cui l'essenza della persona perde di valore per le condotte che vengono prodotte.

La sezione del testo che si occupa di maternità surrogata tuttavia non richiama in modo univoco a quale categoria imputare la pratica, ma si limita a usare termini come «lesione» o «violazione» della dignità umana, i

---

<sup>4</sup> F. OCCHETTA, *La maternità surrogata*, in *La Civiltà Cattolica*, 11 4006 (20 mag./3 giu. 2017) 368.

<sup>5</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, *Istruzione «Dignitas personae» su alcune questioni di bioetica*, 8 settembre 2008, n. 3, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

quali parrebbero indicare la seconda categoria, legata alla violazione dell'integrità della persona. Nel giustificare tale posizione le indicazioni pongono sullo stesso piano valoriale i due soggetti esplicitamente richiamati e coinvolti direttamente, la donna, a cui è affidato il compito di procreare, e il figlio. Il passo declina la posizione del bambino che diventa oggetto – in particolare l'oggettività e la strumentalità viene ad essere collegata ad un contratto che intercorre tra le parti interessate –, così da perdere il diritto naturale e «avere una origine pienamente umana» e «di ricevere il dono di una vita che manifesti, nello spesso tempo, la dignità di chi dona e di chi riceve».

Allo stesso modo in questa operazione la donna diventa esclusivamente un mezzo procreativo basato su uno sfruttamento costretto o apparentemente libero, tale da farle perdere la sua natura umana unica e non strumentale, promuovendo un'esaltazione della mercificazione del corpo femminile come tendenza presente nell'attuale cultura mediatica<sup>6</sup>.

Il desiderio arbitrario di altri e la prospettiva di un guadagno, diventano le coordinate sulle quali si posiziona la funzione della donna, la quale smarrisce la propria identità a favore di una funzionalità al servizio per altri, funzionalità che si esprime bene nel distacco «dal figlio che cresce in lei», nel dare termine ad una relazione genitoriale che viene bruscamente interrotta. In questa analisi l'acquisizione di un «diritto al figlio», spesso richiamato come spettanza da coloro che sostengono la pratica, perde di valore se conseguito senza una apertura incondizionata al dono gratuito della vita, all'unione coniugale e alla procreazione.

## 2. Il “presupposto” della dignità umana

Quella dignità che spetta a ciascuna persona umana – a ciascun individuo – costituisce un valore evangelico, un principio che «si pone a fondamento del primato della persona umana e della tutela dei suoi diritti», la cui sorgente «sta nel Vangelo di Gesù Cristo». Il riferimento primario alla dignità ontologica che appartiene alla persona «in quanto tale, per il solo fatto di esistere» trova la sua ragione nella rivelazione biblica che ha manifestato la fonte della dignità, quella volontà di Dio di

---

<sup>6</sup> Catechesi (22 aprile 2015), in *L'Osservatore Romano* 23 aprile (2015) 7.

creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, nel conferirgli volutamente i tratti indelebili della sua grazia e del suo amore<sup>7</sup>.

Questa dignità ontologica deve solo essere riconosciuta e tutelata in tutte quelle situazioni che ne mettono a rischio la sua stessa essenza e non richiede processi di rinnovo né circostanze particolari per poter essere manifestata. Esistono invece delle condizioni, individuali o sociali, in cui la persona stessa può decidere di agire volutamente contro la stessa, oppure può involontariamente trovarsi a vivere. Il documento cita anche il contesto che può esprimere una dignità esistenziale legata a particolari parametri socio-economici, affettivi e valoriale che tendono a ridurre la percezione del valore della persona stessa, indotta a cercare soluzioni estreme per uscire da questo stadio indotto. Tuttavia queste ultime condizioni rappresentano un'imperfezione sociale rispetto al valore primario che assume la dignità infinitamente e indissolubilmente legata alla persona a prescindere dalla propria condizione, dal vissuto o dal contesto culturale<sup>8</sup>.

La sezione del documento in cui vengono trattati alcuni casi di rilevante attualità deve essere necessariamente letta e intesa nella sua funzione sensibilizzatrice e promotrice, alla luce della rilevanza che la dimensione della dignità di ogni uomo o donna riveste per la dottrina cattolica. I diversi passaggi che sono stati sviluppati nella Dichiarazione, nel tentativo di prospettare una visione più panoramica sul tema, non

---

<sup>7</sup> Alcuni commentatori al documento non hanno mancato occasione per sottolineare come l'inalienabilità della dignità si giustifica solo dal momento in cui la stessa deriva dall'umanità dell'essere in quanto soggetto unico e autonomo, e non in quanto oggetto dell'amore di Dio; diversamente si tratterebbe di una dignità derivata per concessione divina, L. SEBASTIANI, *Dignitas infanta... ma insufficiente*, in [www.rocca.cittadella.org](http://www.rocca.cittadella.org).

<sup>8</sup> Il modello relazionale e comunitario espresso dalla natura umana induce la Chiesa a considerare il valore della dignità in ogni tematica universale ad impatto collettivo. Proprio la condivisione degli uomini della stessa condizione, fa assumere alla dignità un significato e una titolarità nuova, non semplicemente come somma delle singole individualità, ma come corpo collettivo che richiede una tutela adeguata e mirata alla sua portata. Ecco allora che le tematiche come la fratellanza, l'ambiente, la bioetica, l'alimentazione, l'immigrazione e l'educazione diventano spazi di primario interesse, cfr. D. TONELLI, *Fratelli tutti? Credenti e non credenti in dialogo con Papa Francesco*, Castelvechi, Roma 2022; A. FABBRI, *Il contributo del cattolicesimo e dell'ortodossia al dibattito sulla rilevanza etica del diritto all'ambiente*, in R. BORDOLI (a cura di), *Etica ambientale. Prospettive di ricerca*, Castelvechi Roma 2022, 249.

sembrano finalizzati ad accrescere il divario tra posizioni dottrinali che adottano fonti differenti. L'impostazione adottata esprime lo sforzo di promuovere un cammino di ricerca condiviso, focalizzato sulla promozione di un bene comune che ponga sempre l'uomo al centro. Cammino in cui le fondamenta teologiche che sottendono la rilevanza assunta dalla dignità umana per la fede cattolica, non costituiscono un impedimento ad un dialogo con il mondo<sup>9</sup>, ma rappresentano la certezza che consente di aprire lo sguardo per promuovere uno spazio di conversazione e di confronto, a partire proprio dal valore che assume la dignità.

### **3. Per una relazione tra la centralità della dignità umana e i diritti umani inalienabili**

Il quadro biblico di fondo su cui si incentra la posizione ecclesiale non preclude al documento, fin dai primi passaggi dell'Introduzione, di esprimere in modo evidente il carattere razionale che lega la dignità propria di ogni essere umano<sup>10</sup> alla sua capacità di raziocinio<sup>11</sup>. Il passaggio sottolinea l'attitudine della ragione, considerata nella sua capacità

---

<sup>9</sup> La vocazione universale della Chiesa è stata costantemente espressa dal magistero, Pio XII affermava che «il messaggio cristiano offre una visione universale della vita degli uomini e dei popoli sulla terra», PIO XII, *Discorso ai Giuristi Cattolici sulle Comunità di Stati e di popoli* (6 dicembre 1953), AAS 45 (1953), 795, nella consapevolezza di «essere membra vive di una comunità mondiale», san GIOVANNI XXIII, Lett. enc. *Pacem in terris*, n. 2, AAS 55 (1963) 296. De Carli ribadisce che il Concilio Vaticano II ha rappresentato per la Chiesa il momento per reimpostare la propria presenza internazionale in favore di una dimensione realmente universale, per proporsi come un'istituzione spirituale in grado di intervenire nella politica internazionale con particolare attenzione ai diritti umani, R. DE CARLI, *Il Concilio Vaticano II nel contesto internazionale della Guerra Fredda*, in *Diacronie* 2 (2016) 57, con un allargamento dei diritti dell'uomo ai diritti dei popoli e delle Nazioni, cfr. san GIOVANNI PAOLO II, Lett. *Nel cinquantesimo anniversario dell'inizio della Seconda Guerra mondiale*, n. 8, AAS 82 (1990) 56.

<sup>10</sup> La capacità di ragionare non viene presa a riferimento della persona, come unico elemento caratterizzante di colui che si mostra capace di intendere e di agire liberamente, ma abbraccia l'interno essere umano.

<sup>11</sup> Passaggio confermato nella sezione dedicata al caso dell'aborto in cui si rimarca che «la sola ragione è sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita umana» (47). Già nella Dichiarazione *Dignitatis humanae* si affermava che il riconoscimento della dignità umana avviene attraverso «la parola di Dio rivelata e la stessa ragione», (7 dicembre 1965), n. 2, AAS 58 (1966) 931.

ontologica - il testo richiama la capacità della sola ragione di riconoscere questo principio - di discernere «pienamente» l'esistenza di questo principio, la cui origine biblica come sorgente di dignità umana non impedisce ad ogni uomo la possibilità di riconoscerla. La spettanza della dignità ad ogni persona umana, ricorda il testo, non sottrae l'individuo ad un idoneo processo di valutazione, in modo che questa convinzione possa essere colta nella sua pienezza, attraverso «la riflessione e il dialogo» dato che

se bisogna rispettare in ogni situazione la dignità degli altri, è perché noi non inventiamo o supponiamo tale dignità, ma perché c'è effettivamente in essi un valore superiore rispetto alle cose materiali e alle circostanze, che esige siano trattati in un altro modo. Che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile è una verità corrispondente alla natura umana al di là di qualsiasi cambiamento culturale<sup>12</sup>.

La riflessione, unitamente all'esperienza e al dialogo, dà modo all'intelligenza, alla sua natura razionale<sup>13</sup>, di conoscere la realtà che è posta a fondamento dell'uomo, per cogliere la dimensione essenziale racchiusa nella propria dignità<sup>14</sup> universalmente riconosciuta.

Ricorda il Pontefice che

agli agnostici, questo fondamento potrà sembrare sufficiente per conferire una salda e stabile validità universale ai principi etici basilari e non negoziabili, così da poter impedire nuove catastrofi. Per i credenti, la natura umana, fonte di principi etici, è stata creata da Dio, il quale, in ultima istanza, conferisce un fondamento solido a tali principi. Ciò non stabilisce un fissismo etico né apre la strada all'imposizione di alcun sistema morale, dal momento che i principi morali fondamentali e

---

<sup>12</sup> FRANCESCO, Lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ottobre 2020), n. 213, AAS 112 (2020) 1045.

<sup>13</sup> Nel documento si accoglie la definizione di persona proposta da Boezio, come «sostanza individuale di natura razionale», *Contra Eutychem et Nestorium*, c. 3 PL 64 1344.

<sup>14</sup> Il testo (n. 22) non manca di rimarcare che «la fede, dunque, contribuisce in modo decisivo ad aiutare la ragione nella sua percezione della dignità umana, e nell'accoglierne, consolidarne e precisarne i tratti essenziali», anche nel richiamare gli effetti potenzialmente distorsivi se si esclude l'effetto correttivo della religione, sul punto BENEDETTO XVI, *Discorso a Westminster Hall* (17 settembre 2010), Insegnamenti VI/2 (2011) 240.

universalmente validi possono dar luogo a diverse normative pratiche. Perciò rimane sempre uno spazio per il dialogo<sup>15</sup>.

Il richiamo alla ragione come facoltà di pensare, attraverso la quale riconoscere, in via di autosufficienza, il carattere inalienabile della dignità, permette alla Chiesa di rivolgere il documento non solo ai fedeli cristiani, ma di coinvolgere nella riflessione ogni persona di buona volontà.

Il valico così aperto conferisce la giusta collocazione al richiamo rivolto alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, come «eco autorevole [...] della dignità ontologica e del valore unico ed eminente di ogni donna e di ogni uomo».

La Dichiarazione delle Nazioni Unite non si limita a rimarcare la piena estensibilità della dignità che è «inerente a tutti i membri della famiglia umana» (Preambolo), ma a sottolineare la novità che è espressa nel passaggio in cui si enuncia che «tutti gli essere umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti».

Il valore di questo passo si esprime nella formula della relazione che viene promossa, per cui i diritti dell'uomo trovano la propria fonte e la propria personalità nel «carattere inalienabile della dignità umana»<sup>16</sup>.

Proprio questa interconnessione tra dignità e diritti permette di valutare sotto una nuova luce questa relazione. La stessa dignità, quell'essere sé stesso nella pienezza del suo valore autentico, conduce necessariamente ad un «riconoscimento dell'uomo quale soggetto individuale, nella libertà di uno sviluppo proprio, [...], ovvero, in termini positivi, il diritto ad avere diritti da rispettare e tutelare»<sup>17</sup>.

La Chiesa in modo più diretto aveva in diverse occasioni manifestato questo passaggio per cui «la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo [...] suggerisce esplicitamente che la fonte dei diritti umani inalienabili si trova nella dignità di ogni persona umana»<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> FRANCESCO, Lett. enc. *Fratelli tutti* cit., 1045.

<sup>16</sup> Dichiarazione *Dignitas infinita*, n. 14.

<sup>17</sup> E.W. BÖCKENFÖRDE, *Dignità umana e bioetica*, Brescia 2010, 96.

<sup>18</sup> COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, (2009) 115. S. Giovanni Paolo II, nel menzionale la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (1950) la quale richiama la Dichiarazione, afferma che i diritti umani sono inviolabili «in quanto inerenti alla persona umana e alla sua dignità», *Messaggio per la giornata mondiale*

#### 4. Il concetto di dignità nelle Carte sovranazionali: la Dichiarazione universale per i diritti dell'uomo e la Carte europea dei diritti umani

La recente Dichiarazione ecclesiale, dunque, considera la Dichiarazione universale come «il riferimento più vicino al principio della dignità inalienabile della persona» (23)<sup>19</sup>, così come richiamata nel preambolo e nell'articolo 1<sup>20</sup>.

L'impostazione incarna l'indirizzo post-bellico assunto sul fronte politico e internazionale, sul quale sono state scritte le pagine più importanti delle carte sovranazionali e «rappresenta il segno lasciato [dalla dignità, ndr] nel “diritto vivente”»<sup>21</sup>. Nel concetto di dignità esposto nelle dichiarazioni internazionali<sup>22</sup> prevale una presentazione dello stesso come

---

della Pace, 1993 1.

<sup>19</sup> Il testo richiama anche gli interventi su questo aspetto di papa Francesco, Udienza generale del 12 agosto 2020 e di S. Giovanni Paolo II, Discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2 ottobre 1979, 7 e del 5 ottobre 1995.

Più di recente il Papa ha indicato la Dichiarazione «come una via maestra», per l'impegno verso l'affermazione dei diritti umani, *Angelus*, (10 dicembre 2023).

<sup>20</sup> Sull'inserimento della dignità nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, C. MCCRUDDEN, *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights*, in *International Law and Justice Working Papers* (2008) 655 ss.

<sup>21</sup> A. RUGGERI, *Dignità umana-biogiuridica*, in G. RUSSO (a cura di), *Nuova Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia*, Torino 2018, 769. Ricordiamo la Costituzione tedesca del 1956, art. 1, quella svedese del 1975, cap. 1, comma 2, portoghese del 1976, art. 1, spagnola del 1975, art. 19, comma 1, greca del 1975, art. 2, e quella italiana, su cui ci soffermeremo nel prossimo nel paragrafo 6.

<sup>22</sup> Possiamo citare il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il cui all'art. 10 si richiama la dignità – inerente alla persona umana – dell'individuo privato della propria libertà; la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina promossa dal Consiglio d'Europa, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 ed entrata in vigore il 1° dicembre 1999 (in relazione alla biomedicina); la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione dell'ONU, ratificata dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985 (in relazione al principio di uguaglianza); la Dichiarazione universale sulla diversità culturale, adottata dall'UNESCO il 2 novembre 2001 (identità culturale). L'art. 2 del Trattato di Lisbona, per esempio, facendo riferimento ai principi su cui fonda l'Unione, richiama in primo luogo proprio la dignità umana. Anche l'azione promossa sulla scena internazionale si fonda – tra gli altri elencati – sul principio del rispetto della dignità umana (art. 21). La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea indica la dignità umana come uno dei valori indivisibili e universali, sul presupposto del patrimonio spirituale e morale, ponendo la persona al centro della sua azione. L'art. 1 indica la dignità umana come inviolabile, nella necessità di essere

prodotto del nuovo corso, in cui assume carattere la dimensione antropologicamente orientata, proiettata in particolare nella riscoperta del ruolo sociale dell'uomo. Questo ruolo richiedeva necessariamente un riconoscimento e una tutela tese a favorire una relazione tra una istituzionalizzazione oggettiva da parte delle fonti, come valore fondante, e la possibilità di prevederne una declinazione nella dimensione soggettiva<sup>23</sup>.

Prisco nel mettere in evidenza la difficoltà che comporta una identificazione della dignità composta dalla sua dimensione individuale, così come in quella soggettiva, rimarca la differente visione che esiste tra il

---

rispettata e tutelata. Su questo passaggio rinvio a M. OLIVETTI, *Art. 1. Dignità umana*, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna 2001, 43 ss.

Restando nell'ambito dell'Unione europea, nella "Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia", approvata il 17 dicembre 2015 a Strasburgo, il Parlamento Europeo esprime una posizione fortemente critica nei confronti delle pratiche di gestazione per altri.

Al paragrafo 115, all'interno del capitolo relativo ai "Diritti delle donne e delle ragazze" si «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani», [www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0470](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0470); [www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/22-fac-human-rights-report/](http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/22-fac-human-rights-report/).

Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (2016/2009(INI)) (2018/C 238/01), nella sezione Diritti delle donne e violenza contro le donne" si condanna qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali (n. 82).

Il 23 gennaio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno accolto la proposta di includere all'interno della Direttiva 2011/36/UE sulla tratta degli esseri umani, lo sfruttamento della maternità surrogata nel caso di ricorso alla costrizione o all'inganno per indurre la donna a prestarsi alla pratica della maternità surrogata. [https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/01/23/fight-against-human-trafficking-council-and-european-parliament-strike-deal-to-strengthen-rules/?utm\\_source=dsms-auto&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=Fight+against+human+trafficking:+Council+and+European+Parliament+strike+deal+to+strengthen+rules](https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/01/23/fight-against-human-trafficking-council-and-european-parliament-strike-deal-to-strengthen-rules/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fight+against+human+trafficking:+Council+and+European+Parliament+strike+deal+to+strengthen+rules).

Sul fronte europeo il Consiglio d'Europa nella seduta dell'11 ottobre 2016 ha respinto la raccomandazione (Doc. 14140 del 26 settembre 2016) presentata dalla parlamentare belga Petra De Sutter relativa ai diritti dei bambini nati attraverso la pratica della "maternità surrogata".

dibattito cattolicamente orientato che «sottolinea con nettezza i vincoli comportamentali che dalla dignità della persona derivano, in ragione dei dati oggettivi estranei alla persona o culturali» e quello laico «per lo più aperto a prospettive “liberali” anche in ragione del progresso scientifico, ossia del passaggio dall’idea del “naturale”, dato una volta per tutte, a quello del biologicamente possibile»<sup>24</sup>.

L’evoluzione del significato e della forza assunti dal principio della dignità nelle carte internazionali, nel suo passaggio a valore fondante, nel costituire esso stesso un diritto fondamentale, per essere infine impiegato come base stessa dei diritti<sup>25</sup>, apre ad una serie di problematiche legate al

---

Le Conferenze dell’Aia di diritto internazionale privato (2011) *Private International Law Issues Surrounding the Status of Children, Including Issues Arising from International Surrogacy Agreements* (doc. prel. n. 10 di marzo 2012) e del 2012, *A Preliminary Report on the Issues Arising from International Surrogacy Arrangements* (doc. prel. n. 11 di marzo 2011), evidenziano una serie di punti deboli della pratica.

<sup>23</sup> Rileva Danisi come la mancanza a livello internazionale o europeo di una condanna alla gestazione per altri considerata nella sua fattispecie, non declinabile, presenta un approccio al problema più sfumato, ponendo riguardo alle diverse categorie giuridiche in cui si può profilare. Questo ha indotto ad attenzionare non la pratica in se, quanto le possibili lesioni di altri diritti che sono richiamati dalla pratica, il diritto alla famiglia, come diritto alla genitorialità e il diritto del minore nato. Il tentativo di annullare la condizione di incompatibilità tra la pratica della maternità surrogata e i diritti umani, apre ad una fase di regolamentazione atta a consentire alcune fattispecie della pratica, nell’intenzione di garantire gli altri diritti coinvolti, ugualmente meritevoli di salvaguardia e protezione, con un ritorno alla incompatibilità a pieno titolo nel caso in cui la pratica induca ad una mercificazione del fanciullo e allo sfruttamento della donna, C. DANISI, *Maternità surrogata come reato “universale”: considerazioni di diritto internazionale e dell’Unione europea*, in *GenIUS* 20 febbraio (2024) 7.

<sup>24</sup> S. PRISCO, *La dignità nel dibattito biogiuridico e biopolitico. Linee ricostruttive*, in *BioLaw Journal. Special Issue* 2 (2019) 76.

<sup>25</sup> Il *praesidium* della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, elabora nel 2001 delle indicazioni utili come criterio di interpretazione della Carta, chiarendo che «nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto», in *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* C 303/17-14.12.2007. Rileva correttamente la dottrina che la giurisprudenza europea «ha inizialmente riconosciuto i diritti fondamentali nella misura in cui essi si presentavano come strumentali alla realizzazione delle libertà economiche e, solo in un momento successivo, ha cominciato ad attribuire a questi ultimi e, quindi, anche alla dignità, autonoma legittimazione giuridica e politica annoverandola tra i valori fondamentali dell’Unione

contenuto. Il rilievo della dignità come valore assoluto tende a precludere qualsiasi possibilità di un bilanciamento con altri valori, così come l'identificazione della dignità con il diritto, per sua stessa natura, andrebbe inquadrato insieme ad altri diritti, tutti ugualmente applicabili<sup>26</sup>.

## 5. Iniziative private: la Carta per l'abolizione e la Dichiarazione di Casablanca

La diffusione di iniziative private di ampia portata attive nel sensibilizzare la popolazione e gli stati sul tema, mostrano la presenza di un cambio di passo sul fronte del percepito, per cui la dignità non è più intesa come valore imposto atto ad orientare un nuovo corso politico, ma rappresenta una acquisizione naturale della coscienza sociale, la quale si mostra matura nel far proprio il valore della dignità, così da ritenerla fondante come dimensioni oggettiva, condivisa e caratterizzante la società moderna.

Questo passaggio sociale ha già oltrepassato il mezzo attraverso cui si giunge a riconoscere valore alla dignità, ossia la matrice cattolica e liberale<sup>27</sup> che hanno fornito gli strumenti valoriali sui quali impostare il processo di revisione sociale e culturale.

In particolare, due iniziative meritano di essere richiamate e analizzate, maturate in contesto sociali diversi ma con identiche finalità.

La prima proposta è stata presentata a Casablanca nel 2014; essa prende avvio da un gruppo di esperti in gestazione per altri di differente estrazione e provenienza culturale e religiosa, nella consapevolezza che la dimensione globale che il processo ha acquisito, richiede risposte

---

europea, emblematica la sentenza c.d. "Omega" (sent. 14 ottobre 2004, n. 36.), S. CAVALIERE, *Il concetto di dignità umana nel diritto internazionale ed europeo: una breve nota ricostruttiva*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review* 2 (2020) 1.

<sup>26</sup> G. PIEPOLI, *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare europea*, in *Riv. crit. dir. priv.* 1 (2008) 23; G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità*, in *Rivista di Diritto civile* 6 (2002) 843.

<sup>27</sup> Per una analisi sull'incidenza che il cristianesimo e l'antichità classica hanno assunto nello sviluppo del concetto di dignità umana rinvio a C. STARCK, *The Religious and Philosophical Background of Human Dignity and its Place in Modern Constitutions*, in E. KLEIN, D. KRETZMER (edited by), *The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse*, The Hague-London-New York 2002, 179.

internazionali, da qui la proposta di una convenzione mondiale per l'abolizione universale della maternità surrogata.

I firmatari della Dichiarazione non hanno inteso promuovere un documento atto ad offrire un quadro normativo della materia, ma sulla base del presupposto che la maternità surrogata è «intrinsecamente contraria alla dignità umana e ai diritti umani», ma volevano approvare e diffondere la sottoscrizione di un testo che ne proibisse la regolamentazione stessa a livello mondiale. I promotori richiedevano che «i paesi adottassero misure contro la maternità surrogata, senza approfondire le varie modalità in cui la maternità surrogata viola i diritti umani», per «redigere un testo sul quale non è necessario un accordo su tutti gli aspetti, ma si pone l'accento piuttosto sul raggiungimento del risultato atteso – l'abolizione della maternità surrogata – senza correre rischi di disaccordo».

Gli stessi contestavano il panorama legalizzato presente in diversi ordinamenti statali<sup>28</sup> esprimevano la loro contrarietà all'idea di una surrogata “etica”, ritenendolo un concetto né fruibile, né raggiungibile, esplicitando che la maternità surrogata «viola la dignità umana».

Successivamente, nel 2016 presso il Parlamento francese, su iniziativa di Laurence Dumont, deputata socialista e vicepresidente dell'Assemblea nazionale, e promosse da tre associazioni<sup>29</sup>, è stata firmata la “Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata”.

Il progetto, aperto alla raccolta firme, di forte impatto politico, nasce tra le fila della sinistra<sup>30</sup> e richiede un impegno degli Stati per l'adozione di una Convenzione internazionale per l'abolizione della maternità surrogata in «nome dell'uguale dignità di tutti gli esseri umani».

L'accento viene posto sia sulla donna, usata come «mezzo di produzione», sia sul bambino come «prodotto con valore di scambio»,

---

<sup>28</sup> Nel mondo 21 paesi hanno legalizzato la fattispecie, seppur adottando modalità diverse di regolamentazione. A titolo di esempio il Belgio e i Paesi Bassi la prevedono sono nel caso in cui il contratto non includa fini commerciali, negli USA e in Israele è ammessa la gestione per altri anche per finalità commerciali, da ultimo anche in Irlanda, mentre nel Regno Unito solo quella solidale.

<sup>29</sup> Il CADAC (Collettivo diritti delle donne), il CLF (Coordinamento Lesbiche francese) e il CoRP (Collettivo Rispetto della Persona).

<sup>30</sup> La promotrice sostiene che l'iniziativa è «profondamente ancorata nei valori progressisti e di sinistra, a cominciare da due capisaldi: la non disponibilità e la non mercificazione del corpo umano», [www.avvenire.it](http://www.avvenire.it) 3 febbraio (2016) 7.

nella necessita di «rispettare il corpo umano e l'uguaglianza tra donne e uomini». Pertanto «in nome della persona umana» si richiedeva alla Francia e agli altri Paesi europei di rispettare le convenzioni internazionali di cui sono firmatari e di opporsi a tutte le forme di legalizzazione della maternità surrogata.

Indubbiamente il bilancio di queste iniziative, pur con i dovuti distinguo, è sempre positivo, non tanto sul fronte degli obiettivi che si intendono raggiungere, difficilmente gli Stati aderiranno ad una Convenzione internazionale di messa al bando della pratica della maternità surrogata, quanto sul fondamento dignitario che precede e giustifica l'azione di coinvolgimento, azione che assume sempre più una dimensione globale e condivisa. La promozione di una "condotta proibitiva" era al momento l'unico strumento in grado di accentrare il consenso anche di quelle frange associative e politiche che difficilmente avrebbero potuto ordinariamente dialogare. L'obiettivo assoluto, cioè la messa al bando di tale pratica di mercificazione, si mostra capace di compattare le file di fasce sociali che riconoscono la maternità e l'essere figlio come valori non negoziabili, in piena avversione all'uso strumentale e non finalistico della donna, anche per gli aspetti solidaristici ed economici.

## **6. Le indicazioni presenti in Costituzione e l'indirizzo giurisprudenziale**

La nostra Carta costituzionale non contiene un richiamo esplicito al carattere che deve assumere il concetto di dignità, ma sulla scorta dell'impostazione personalista che la caratterizza, lo antepone al valore della stessa persona e indirettamente ai diritti inviolabili dell'uomo, richiamati dall'art. 2. Questa impostazione può essere chiaramente evinta analizzando una serie di articoli, come il 13 comma 4, in cui la restrizione di libertà imposta non può essere accompagnata da violenza fisica e morale, oppure l'art. 27 comma 3 con il richiamo al rispetto del senso di umanità che devono assumere le pene, il 29 , comma 2, sull'uguaglianza morale dei coniugi, per arrivare all'art. 32, comma 2 sulla inviolabilità del rispetto della persona umana in relazione al trattamento sanitario disposto per legge.

Il quadro delineato lascia emergere la chiave individualista che giustifica il perimetro valoriale proprio della dignità di ogni essere umano.

Tuttavia, tale impostazione risulterebbe incompleta se non venisse richiamata correttamente anche la dimensione relazione che caratterizza la persona, come elemento imprescindibile per produrre una completezza pienamente umana<sup>31</sup>.

Su questo fronte la Carta non manca di esprimersi, richiamando all'art. 3 la «pari dignità sociale» che caratterizza il substrato sociale e giuridico, sul quale si costruisce la comunità italiana<sup>32</sup>.

Per cogliere meglio questi passaggi e l'evoluzione che ha subito il principio costituzionale di dignità, i provvedimenti emessi dalla Corte costituzionale ci aiutano a disporre di un quadro più chiaro<sup>33</sup>. Indubbiamente le pretese dimostrano la chiara volontà dei giudici delle leggi di ancorare la dignità al principio personalista<sup>34</sup>, per poi promuovere un bilanciamento dello stesso con gli altri valori costituzionali<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> Per completezza dobbiamo anche citare la Mozione espressa dal Comitato nazionale per la bioetica, del 18 marzo 2016.

Il CNB ricorda che «la maternità surrogata è un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione». Il CNB ritiene che «tale ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali che emergono anche dai documenti sopra citati» (Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina del 1997; Carta Europea dei Diritti Fondamentali del 2000).

<sup>32</sup> Il concetto di dignità «deve essere letto, non soltanto in chiave di uguaglianza formale (evocata dall'aggettivo "pari"), ma anche in chiave di uguaglianza sostanziale, nel senso che l'affermazione in ambito sociale della dignità umana implica che i pubblici poteri si adoperino per garantire il pieno rispetto ed il pieno sviluppo della persona, proprio in quanto portatrice di dignità»; in questa logica vengono letti gli art. 41 secondo comma, sui limiti alla libertà di iniziativa economica e l'art. 36, primo comma, su una retribuzione dignitosa, M. BELLOCCHI, P. PASSAGLIA, *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, Roma Palazzo della consulta, 30 settembre-1° ottobre 2007, in [www.costecostituzionale.it](http://www.costecostituzionale.it) 4.

<sup>33</sup> Il tentativo teso a impegnare i giudici delle leggi nel ruolo di soggetti responsabili nel definire la fattispecie giuridica del principio di dignità e il suo limite applicativo, rischia di sfalsare il sistema democratico. La Corte costituzionale nella valutazione delle diverse fattispecie sottoposte al suo giudizio ha costantemente richiamato la competenza parlamentare nel regolamentare una tematica così delicata, per limitare la dimensione interpretativa a favore di quella legislativa.

<sup>34</sup> Tra tante in particolare le sentenze n. 218 del 1994, n. 309 del 1999.

<sup>35</sup> Sentenza 304 del 2004, n. 252 del 2001; G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Politica del diritto* (1° marzo 2011) 61 ss. Per una valutazione della dignità della persona come espressione dell'insieme dei diritti, come «situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette», Corte cost.,

La Corte almeno nell'ultimo ventennio ha sostenuto e valorizzato la dimensione oggettiva<sup>36</sup> della dignità, in cui l'azione del soggetto viene messa sempre in relazione con la ripercussione sociale che l'atteggiamento induce, in particolare sul fronte della valutazione ad una condotta collettivamente conforme<sup>37</sup>.

La sentenza n. 141 del 2019 offre lo spunto per promuovere un parallelismo tra l'attività della prostituzione, oggetto della pronuncia e la condotta della maternità surrogata. Nell'impossibilità di configurare la fattispecie della mercificazione del proprio corpo come strumento di promozione della persona umana, unitamente alle eventuali scelte pienamente libere e consapevoli di disporre della persona, emerge evidente la dimensione oggettiva<sup>38</sup> della dignità, come il rispetto che deve sussistere in un ambiente sociale tra persone che detengono pari dignità sociale<sup>39</sup>.

---

sentenza n. 85 del 2013.

<sup>36</sup> In particolare, nell'affermare la stretta connessione tra i diritti inviolabili dell'uomo e la dignità della persona, Corte cost. sent. n. 188 del 1999, anche n. 26 del 1999, n. 388 del 1999 e n. 293 del 2000; su questo passaggio G.P. DOLSO, *Per una definizione del concetto di "dignità". Itinerari giurisprudenziali*, in ID. (a cura di), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, Trieste 2019, 48. Recentissime sentenze hanno mostrato una condotta della Corte non più "limitata" alla salvaguardia della rilevanza che la dignità assume come base delle libertà fondamentali, ma proiettata verso un ampliamento del concetto di dignità ad istituti giuridici o sociali – nella sentenza n. 148 del 2024 si riconosce, ad esempio, piena dignità alla famiglia composta dal convivente di fatto, così come nella sentenza n. 143 del 2024 si richiama il rispetto della dignità sociale in relazione alla condizione dell'individuo che non appartiene né al sesso femminile, né a quello maschile, o la dignità dell'embrione nella procreazione medicalmente assistita, sentenza 161 del 2023. Non sono mancate pronunce in cui la Corte si è orientata verso un prevalente indirizzo soggettivo autonomo del concetto di dignità, cfr. sentenza n. 561 del 1987. Tuttavia anche nelle ultime sentenze si rimarca una «sensibilità» verso questa nozione soggettiva di dignità che «coincide con quella di autodeterminazione della persona», sent. n. 135 del 2024.

<sup>37</sup> La dottrina promuove il concetto di dignità sociale, cfr. L. VIOLINI, *La dignità umana al centro: oggettività e soggettività di un principio in una sentenza della Corte costituzionale* (sent. 141 del 2019), in *Dirittifondamentali*.it 1 (2021) 449.

<sup>38</sup> Sulla portata autonoma del principio di dignità per cui lo Stato non può ricorrere ad «obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti», sentenza Corte cost. n. 334 del 1996.

<sup>39</sup> Per un approfondimento tre le diverse eccezioni di dignità, espresse dalla Corte costituzionale, cfr. M. PANEbianco, *La dignità come parametro e come diritto all'autodeterminazione. Profili di giurisprudenza costituzionale*, in *Nomos* 2 (2021) 13; R.

Non è tuttavia sufficiente richiamare la posizione che l'ordinamento italiano riserva alla pratica della maternità surrogata, vietata così come indicato dall'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40. L'atteggiamento prescritto e oggetto di sanzione non si limita alla realizzazione dell'azione, ma include anche l'organizzazione o la pubblicizzazione, a prescindere dalle forme adottate per adempiervi, siano esse sottese a finalità commerciale o solidaristiche.

In questo contesto il substrato valoriale che sottende il divieto, con una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, deve essere colto nelle pronunce giurisprudenziali per le quali la maternità surrogata «offende in modo intollerabile la donna e mina nel profondo le relazioni umane»<sup>40</sup>, Il legislatore italiano, infatti, nel disapprovare ogni forma di maternità surrogata,

ha inteso tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione oggettiva, nella considerazione che nulla cambia per la madre e per il bambino se la surrogazione avviene a titolo oneroso o gratuito. Indipendentemente dal titolo, oneroso o gratuito, e dalla situazione economica in cui versa la madre gestante (eventuale stato di bisogno), la riduzione del corpo della donna ad incubatrice meccanica, a contenitore di una vita destinata ad altri, ne offende la dignità, anche in assenza di una condizione di bisogno della stessa e a prescindere dal concreto accertamento dell'autonomia e incondizionata formazione del suo processo decisionale<sup>41</sup>.

L'ordinamento italiano sta discutendo un disegno di legge<sup>42</sup> in cui la fattispecie di divieto prevista dalla legge n. 40 del 2004, sia applicabile

---

BIN, *Dignità umana e biodiritto*, in BioLaw Journal. Rivista di Bio diritto 2 (2017).

<sup>40</sup> Corte cost. sentenza n. 272 del 2017, ripresa anche dalle sentenze n. 33 del 2021 e n. 79 del 2022, per questo passaggio rinvio a C. DANISI, *Maternità surrogata come reato "universale"* cit., 4.

<sup>41</sup> Cassazione S.U. 30 dicembre 2022 n. 38162, nel rilevare che «nel nostro sistema costituzionale la dignità ha una dimensione non solo soggettiva, ancorata alla sensibilità, alla percezione e alle aspirazioni del singolo individuo, ma anche oggettiva, riferita al valore originario, non comprimibile e non rinunciabile di ogni persona. La dignità ferita dalla pratica di surrogazione chiama in gioco la sua dimensione oggettiva».

<sup>42</sup> Atto della Camera n.887, proposta di legge "Varchi ed altri" dal titolo "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano", già trasmesso per la prima lettura in Senato.

anche nel caso in cui il fatto in oggetto sia commesso all'estero, nel tentativo di promuovere la discussione di una pratica da considerare come reato "universale".

## 7. Spunti

L'ampia discussione di cui è oggetto la maternità surrogata nel panorama nazionale e internazionale, nell'oscillare tra una posizione oggettiva e statica e una soggettiva e dinamica, sembra aver imboccato un percorso in cui l'analisi che viene esternata sottende un'indagine più profonda e articolata. Infatti le situazioni giuridiche che vengono richiamate nella ricerca di un potenziale bilanciamento, come i diritti di autodeterminazione, legati anche al diritto alla gestione del proprio corpo e alla convenienza e alla liceità di eventuali limiti, insieme al diritto alla genitorialità, a cui si contrappone il diritto alla tutela della donna e del nato, rappresentano la dimensione attiva di una substrato in fermento. In realtà si intende alludere allo scontro tra il valore che il principio di dignità ha assunto, frutto di un percorso anche religiosamente fondato e fissato come valore e fonte nelle carte internazionali e una morale di senso comune, intesa come sorgente delle regole morali e conseguentemente nel tempo anche giuridiche; uno scontro tra un'etica tradizionale e nuova sensibilità etica, come prodotto dei desideri soggettivi che trascendono le norme di convivenza per concentrarsi sulla persona individualmente considerata.

Fondare il legame dei diritti connaturali all'uomo sociale alla dimensione espressa nella dignità, significa invece rafforzare le garanzie che devono essere approntate dall'ordinamento civile nazionale e internazionale per permettere all'uomo di poter realizzare in modo oggettivo la sua stessa natura; e al tempo stesso consente di rimarcare la fonte stessa su cui sono collegati i medesimi diritti. Quella dignità che assume una valenza comune e condivisa a prescindere dalle condizioni sociali, ambientali e storiche che caratterizzano i diversi contesti.

Il legame apre ad un approfondimento sull'evoluzione dei diritti, in particolare i nuovi diritti – e quelle attuali regolamentazioni che possono essere legittimate come diritti – nel domandarsi se la loro salvaguardia possa o meno essere giuridicamente formalizzata in quanto in potenza presente all'interno del nucleo proprio della dignità.

Questo percorso intende partire dalla dignità e non da una valutazione del diritto capace di soddisfare un modello di dignità soggettivata sulla base del conteso di applicazione. Diversamente si corre il rischio di assumere la dignità come oggetto di pattuizione rispetto alla dimensione soggettiva emergente e/o predominante.

Il contenuto della dignità, come nucleo intrinseco, si presenta soddisfatto nel momento in cui i diritti permettono alla persona umana di realizzare il suo valore più pieno. E questo valore, che si esprime nella «personalità autenticamente intesa»<sup>43</sup>, come bene oggettivo della persona, consente di appagare e di dare risposta ai bisogni che attengono al bene della persona.

Il passaggio richiama ad una responsabilità politica nella quale i pubblici poteri devono essere in grado di valutare, sulla base delle evoluzioni che caratterizzano la comunità sociale, se alcuni comportamenti possono essere assunti come diritti e come tali rientrare nella piena naturalità della dignità umana; oppure se l'acquisizione di questo diritto danneggia o non permette alla dignità di realizzarsi nella sua oggettività e nel suo valore.

In questo quadro la disciplina normativa delle diverse dimensioni che può assumere il processo proprio della maternità surrogata – commerciale e/o solidale –, rappresenta la cartina tornasole per comprendere il grado di valore che gli ordinamenti attribuiscono alle figure attive, la donna e il nascituro, nel contributo fornito proprio del cattolicesimo nella imprescindibile connessione del valore della dignità con il valore dell'uomo.

---

<sup>43</sup> F. FARRI, *Considerazioni sul tema della "dignità umana", in vista della possibile istituzione di una giornata mondiale*, in L-JUS 1-2 (2023) 33.

